

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3551-ter</sup>

---

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BECCHI, RODOTÀ, BASSANINI, VISCO, DE JULIO**

*Presentata il 24 gennaio 1989*

---

Norme per consentire la conclusione del programma di intervento statale per l'edilizia a Napoli, definito dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, con il ripristino di procedure ordinarie di gestione degli interventi

*[Già articoli da 1 a 12 e da 14 a 16 della proposta di legge n. 3551, stralciati dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede legislativa, nella seduta del 16 febbraio 1989]*

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede direttamente, ovvero delegando funzionari di pubbliche amministrazioni, al completamento dei programmi d'intervento di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, così come formulati dai commissari straordinari del Governo prima del

1986. Per tale completamento, il Ministro o i funzionari delegati si avvalgono dei poteri straordinari di cui all'articolo 84 della stessa legge 14 maggio 1981, n. 219.

2. Le gestioni fuori bilancio istituite per la realizzazione dei programmi di cui al comma 1 hanno termine il 31 dicembre 1989. Il Ministro del tesoro provvede entro il 28 febbraio 1990 alla loro liquidazione, ai sensi di quanto disposto dalla presente legge.

3. Entro il 28 febbraio 1989, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno definisce, informandone il Governo e il Parlamento, un dettagliato stato di attuazione del programma, specificando, per ogni ambito territoriale:

- a) quanti alloggi risultino ultimati;
- b) a quali scadenze saranno ultimati gli altri alloggi di cui è stata avviata la realizzazione, ed il loro numero;
- c) quanti alloggi siano stati assegnati a popolazione residente a Napoli o in altri comuni;
- d) quali di queste assegnazioni debbano essere considerate temporanee in quanto rese necessarie dalle attività di risanamento e recupero delle periferie di Napoli;
- e) quale è il quadro complessivo delle assegnazioni degli alloggi previste;
- f) entro quale data il programma sarà concluso.

4. Entro il 30 aprile 1989, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno comunica al Ministro del tesoro ed al Ministro del bilancio e della programmazione economica, il fabbisogno finanziario richiesto per il completamento dei programmi di cui al comma 1, non coperto dai mezzi finanziari la cui disponibilità già risulti accertata al 31 dicembre 1988 presso le due gestioni fuori bilancio. Tale fabbisogno sarà quantificato tenendo conto sia delle spese di funzionamento delle strutture, sia degli altri oneri che l'attuazione dei successivi articoli da 6 a 13 pone a carico dei fondi di cui all'arti-

colo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219. I mezzi finanziari di cui al presente comma sono attribuiti dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alle gestioni fuori bilancio per le quali ne sia stata verificata la necessità, entro il 31 maggio 1989, a valere sugli stanziamenti recati all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dalle leggi 22 dicembre 1986, n. 910, e 11 marzo 1988, n. 67.

5. Per evitare soluzioni di continuità nelle attività intraprese ai fini dell'attuazione dei programmi di cui al comma 1, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o i suoi delegati possono continuare ad applicare le ordinanze, i decreti e gli altri atti amministrativi, emanati dai commissari straordinari del Governo e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi instaurati agli stessi fini dai predetti commissari, fatto salvo quanto previsto in contrario dalla presente legge.

6. All'atto della liquidazione delle due gestioni fuori bilancio prevista dal comma 2, il Ministro del tesoro provvede ad assicurare al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o per esso ai suoi delegati, i fondi necessari per il completamento dei programmi, di cui al comma 4.

7. I funzionari eventualmente delegati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi del comma 1, sono collocati fuori ruolo con effetto immediato, anche in deroga ai limiti posti dai rispettivi ordinamenti.

## ART. 2.

1. Entro il 30 giugno 1989, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, avvalendosi dell'ufficio costituito a norma dell'articolo 9, quarto comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1982, n. 187, verifica la congruità dei programmi presentati al CIPE entro il 31 ottobre 1986, ai sensi del de-

creto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, dai due commissari straordinari del Governo, rispetto alle indicazioni fornite dallo stesso decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, e provvede a sottoporre le opere in essi contenute ad analisi di fattibilità economico-finanziaria e di impatto ambientale. Sono nulli tutti gli atti relativi a lavori affidati, attinenti le suddette opere.

2. Nella verifica di cui al comma 1, si terrà conto delle modifiche al programma presentato dal commissario di Governo, sindaco di Napoli, proposte dalla commissione di verifica del programma stesso, nominata dal commissario di Governo commissario prefettizio, che ha concluso i suoi lavori il 13 novembre 1987.

3. Tenuto conto dei risultati della verifica e delle analisi di cui al comma 1, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, attraverso il Dipartimento per il Mezzogiorno istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvede al coordinamento delle azioni necessarie per la realizzazione o il completamento delle opere incluse nei suddetti programmi, la cui fattibilità economico-finanziaria ed ambientale risulti comprovata, con i programmi di investimenti, in corso e previsti nell'area metropolitana di Napoli, il cui finanziamento sia totalmente o parzialmente a carico dei fondi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, o di altre leggi dello Stato.

4. Nel quadro del coordinamento previsto dal comma 3, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, stabilisce, entro il 30 settembre 1989, l'elenco delle opere da finanziare, totalmente o parzialmente, a valere sui fondi stanziati per il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, dalle leggi 22 dicembre 1986, n. 910, e 11 marzo 1988, n. 67, al netto dei mezzi finanziari attribuiti ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della presente legge. Nell'elenco

devono essere specificati, per ogni opera, i soggetti tenuti all'attuazione, le quote di finanziamento, i tempi di ultimazione dell'opera, nonché la destinazione delle quote alla realizzazione delle opere ed alla gestione di quelle ultimate ai sensi dell'articolo 4. Gli eventuali finanziamenti residui affluiscono al fondo di cui all'articolo 13.

5. Ove non espresso entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dello schema del decreto, il parere di cui al comma 4 si intende reso in senso favorevole.

#### ART. 3.

1. Le opere approvate ai sensi dell'articolo 2 sono automaticamente incluse « fuori quota » nel piano annuale di attuazione formulato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per il 1990, con l'indicazione dei criteri, delle modalità e delle procedure da seguire per la loro esecuzione, e dei soggetti che dovranno assicurarne la realizzazione e successivamente la gestione.

2. I fondi di cui al comma 4 dell'articolo 2 relativi al finanziamento della realizzazione delle suddette opere, sono attribuiti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, presso la quale è istituita una gestione separata.

3. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta semestralmente al Parlamento una dettagliata relazione sullo stato di attuazione delle suddette opere.

#### ART. 4.

1. Le opere di cui agli articoli 2 e 3 sono assunte in consegna, appena siano realizzate e previo collaudo anche provvisorio, dagli enti e dalle amministrazioni competenti in via ordinaria alla loro gestione.

2. Il Ministro del tesoro provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel

Mezzogiorno, a ripartire tra le amministrazioni statali competenti per la gestione delle opere di cui al comma 1 le somme a tal fine occorrenti. Con la stessa procedura si provvede altresì, quando si tratti di opere di competenza regionale o provinciale, all'assegnazione delle relative somme alla regione Campania o alla provincia di Napoli. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio.

#### ART. 5.

1. Qualora le opere di cui agli articoli 2, 3, e 4 non si rivelino ammissibili a finanziamento da parte dello Stato, sulla base della verifica e delle analisi di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno richiede alle amministrazioni competenti per la loro realizzazione definitiva, una revisione del progetto. A questa revisione è subordinata la facoltà per le stesse amministrazioni di concorrere per tali opere, nelle modalità definite dall'ordinamento vigente, all'assegnazione di finanziamenti da parte dello Stato.

#### ART. 6.

1. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui ai programmi considerati dall'articolo 1 che risultino realizzate alla data di entrata in vigore della presente legge sono immediatamente trasferite, previo collaudo anche provvisorio, ai comuni o alle altre amministrazioni pubbliche competenti per territorio.

2. Per le stesse opere di urbanizzazione primaria e secondaria non ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, anche attraverso i suoi delegati, provvederà alla loro ultimazione e al loro successivo trasferimento, previo collaudo anche provvisorio, ai comuni ed alle altre amministrazioni pubbliche competenti per territorio.

3. I predetti comuni ed amministrazioni pubbliche determinano le modalità della loro gestione e manutenzione, e quantificano i relativi costi.

4. Relativamente alle opere di cui al comma 1 che siano destinate alla produzione di servizi pubblici, i comuni o le altre amministrazioni competenti per materia sono autorizzati, in deroga alle disposizioni vigenti, a procedere, dopo aver definito gli organici indispensabili per rendere tali servizi operativi, e verificato la possibilità di utilizzare personale già disponibile, alle assunzioni del personale necessario. Le procedure di assunzione sono quelle previste dall'ordinamento vigente.

5. Il Ministro dell'interno, considerate le quote di popolazione trasferita nei comuni dell'area metropolitana di Napoli, in conseguenza dell'attuazione del programma di cui all'articolo 1, e tenuto conto delle stime di cui al comma 2 e delle autorizzazioni di cui al comma 3, provvede ad aggiornare i criteri per il riparto del contributo ordinario dello Stato ai comuni, in modo da permettere ai comuni suddetti di far fronte alle spese conseguenti alla realizzazione del programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

6. I maggiori oneri derivanti, per gli anni 1989, 1990 e 1991, dall'attuazione del presente articolo sono a carico dei fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come rideterminati da ultimo dalla legge 11 marzo 1988, n. 67. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio.

#### ART. 7.

1. In conformità con quanto stabilito dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e dal decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, nonché dalle delibere CIPE del 14 ottobre 1981 e del 22 dicembre 1982, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, anche

attraverso i suoi delegati, d'intesa con i sindaci dei comuni interessati dal programma straordinario di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, provvede, entro il 30 giugno 1989, a definire il programma delle assegnazioni degli alloggi realizzati e da realizzare.

2. Ai fini dell'individuazione degli assegnatari si terrà conto delle graduatorie elaborate dalle commissioni di cui alla delibera CIPE del 14 ottobre 1981, previa verifica da parte delle stesse commissioni della sussistenza, al momento dell'assegnazione, dei requisiti richiesti.

3. Sulla base del programma di cui al comma 1, per gli alloggi ultimati per i quali sia possibile procedere all'assegnazione in via definitiva entro il 31 dicembre 1989, a tale assegnazione provvedono, nel rispetto delle norme definite dalla presente legge, il sindaco di Napoli e, per le quote destinate alla popolazione degli altri comuni, i sindaci dei comuni competenti per territorio.

4. Per gli alloggi non ultimati o comunque non assegnabili in via definitiva entro il 31 dicembre 1989, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o i suoi delegati restano, oltre tale data, investiti del compito di garantire tutte le attività necessarie fino alla loro definitiva assegnazione, ai sensi dell'articolo 1 del presente provvedimento. Le procedure di assegnazione restano le medesime definite dai commi precedenti del presente articolo.

#### ART. 8.

1. Gli alloggi realizzati in base al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e destinati alla popolazione di Napoli, assegnati in via definitiva, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 10, sono ceduti in proprietà in conformità alle norme vigenti sulla materia. La quota degli alloggi che saranno ceduti in proprietà, da individuare per blocchi di edifici, è identificata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o dal suo delegato, per la parte del pro-



gramma relativa al comune di Napoli. Gli alloggi destinati alla popolazione degli altri comuni sono sempre ceduti in proprietà, in conformità alle norme vigenti sulla materia.

2. Alla gestione degli alloggi provvede l'Istituto autonomo case popolari di Napoli, che a tal fine si dota di uno specifico servizio ed istituisce una contabilità separata. Alla contabilità separata affluiscono i pagamenti dei ratei di affitto o di riscatto versati dagli assegnatari, e su di essa gravano gli oneri di funzionamento del suddetto servizio. Le giacenze di mezzi finanziari che si determineranno nella contabilità separata, come differenze tra pagamenti ed oneri, saranno trasferite al fondo di cui all'articolo 13.

#### ART. 9.

1. Le commissioni incaricate della compilazione delle graduatorie di cui alla delibera CIPE del 14 ottobre 1981, provvedono, all'atto delle verifiche delle stesse graduatorie, ad individuare le famiglie assegnatarie degli alloggi realizzati in base al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che non risultino, per il livello di reddito di cui dispongono e in base ad altri indicatori del malessere socio-economico, in grado di far fronte ai pagamenti necessari per il godimento dell'alloggio.

2. Una volta accertato il numero delle famiglie che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro, provvede con proprio decreto a definire un piano di sostegno a favore di queste famiglie, attraverso l'identificazione di ratei d'affitto parametrati alle capacità di pagare ed attraverso un'opera parallela di promozione e riqualificazione delle loro capacità lavorative e di produzione di reddito. Tra i criteri da utilizzare per la commisurazione dei canoni d'affitto si terrà conto anche delle condizioni di manutenzione degli alloggi.

3. Il piano di cui al comma 2 è affidato per la sua esecuzione al prefetto di Napoli, che provvede ad identificare i soggetti idonei a svolgere l'opera di promozione e riqualificazione sociale in esso prevista, e a vegliare sull'attuazione del piano stesso.

4. Con la legge di approvazione del bilancio annuale di previsione dello Stato sono attribuiti al Ministero dell'interno i mezzi finanziari sufficienti per assicurare lo svolgimento del piano di cui al comma 2.

#### ART. 10.

1. I locali commerciali, artigianali ed industriali, realizzati nell'ambito del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono ceduti in proprietà a chi ne faccia richiesta, con priorità per gli esercenti attività commerciali, artigianali e industriali, la cui sede sia stata espropriata o comunque resa inagibile in conseguenza della realizzazione del programma stesso, in conformità con quanto previsto dal bando a questi fini predisposto dal sindaco di Napoli.

2. Alle operazioni di cessione dei locali di cui al comma 1, provvedono, via via che tali locali si rendano disponibili, d'intesa con i sindaci dei comuni interessati, e tenuto conto di quanto disposto dalle normative e dai piani comunali, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o i suoi delegati.

3. I locali di cui al comma 1, che risultano già ultimati al 31 ottobre 1989, sono ceduti entro il 31 dicembre dello stesso anno.

4. Le somme derivanti dall'alienazione dei suddetti locali affluiscono al fondo di cui all'articolo 13.

#### ART. 11.

1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, si avvalgono per le attività di cui all'arti-

colo 1, come specificate agli articoli 6, 7, 9 e 10, degli uffici e del relativo personale il cui onere risulti, in tutto o in parte, imputato alle due gestioni stralcio alla data del 10 ottobre 1987.

2. Il graduale adeguamento del personale alle decrescenti esigenze poste dal completamento dei programmi, è disposto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, eccezion fatta per il personale di cui all'articolo 12, mediante progressiva restituzione alle amministrazioni e agli enti di appartenenza per il personale comandato o distaccato, o mediante trasferimento all'Istituto autonomo case popolari di Napoli ai fini della gestione del patrimonio.

3. Il personale assunto con contratto a termine presso l'ufficio del delegato per la parte del programma relativa al comune di Napoli, ha facoltà di partecipare al concorso per esso indetto dall'amministrazione comunale, che vi provvede ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, entro il 31 ottobre 1989.

4. Gli oneri relativi al personale che resti impiegato nelle strutture preposte al completamento del programma ai sensi dell'articolo 1, ricadono a carico dei fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

#### ART. 12.

1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede, entro il 30 giugno 1989, a costituire una struttura tecnica, a scadenza predeterminata, per la predisposizione degli elementi per il piano dell'area metropolitana di Napoli.

2. La suddetta struttura è formata con personale addetto agli uffici già dei commissari di Governo per il programma straordinario per Napoli, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, con salvaguardia delle professionalità acquisite. Il reclutamento avviene a domanda del personale citato, e compatibilmente con le esigenze identificate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

3. Gli oneri di funzionamento della struttura di cui al comma 1, sono a carico del fondo di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

ART. 13.

.....  
.....  
.....

ART. 14.

1. Il comitato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1987, cessa di operare alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 15.

1. È fatto assoluto divieto di utilizzare per le commissioni di collaudo delle opere o dei complessi di opere realizzati entro il programma di cui all'articolo 1 della presente legge, magistrati ordinari ed amministrativi, ed in genere pubblici dipendenti.

2. Le deliberazioni effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge in contrasto con il divieto di cui al comma 1 sono nulle.

ART. 16.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.